

TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Civile

Il Giudice,

visto il piano presentato nell'interesse di RAFFAELLE BIFULCO (C.F. BFLRFL68A25B077L), residente in Mazzè (TO), via Luigi Perino n. 65, rappresentato e difeso dall'Avv. Rachele Dulio;

esaminata la documentazione allegata;

osservato che:

- il ricorrente e la sig.ra Immacolata Pelosio (C.F. PLSMCL75E55L245G), residente in Mazzè (TO), Viale Europa n.16, hanno proposto un piano del consumatore ai sensi dell'art. 7 bis l. 3/2012, deducendo l'origine comune del sovraindebitamento e domandando, in principalità, l'omologazione della procedura familiare e, in subordine, *“nel denegato caso in cui l'Ill.mo Giudicante motivatamente non convenga circa la natura familiare della procedura, la presente istanza, che tratta distintamente le masse attive e passive dei singoli istanti, deve ritenersi come presentazione di duplice progetto ai fini di omologazione di due distinti piani del consumatore”*;
- con Decreto del 25.05.2022 è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta in principalità, atteso che *“ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 l. 3/2012 “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”, dovendo intendersi quali membri della stessa famiglia, come precisato al secondo comma della menzionata disposizione, “oltre al coniuge [...] i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”;* pertanto, atteso il tenore letterale della menzionata disposizione, requisito soggettivo di accesso alla procedura familiare (che deve sussistere unitamente agli ulteriori requisiti – questi ultimi tra loro alternativi – posti dalla citata disposizione, i.e. origine comune del sovraindebitamento o convivenza) è la riconducibilità dei ricorrenti alla nozione di *“membri della stessa famiglia”*, come definita dal menzionato comma 2; rilevato, nella specie, che: i ricorrenti, essendo stata pronunciata nei loro confronti, prima dell'instaurazione del presente procedimento, sentenza di divorzio (doc. 2), con conseguente cessazione del vincolo coniugale, non presentano i requisiti soggettivi di cui al menzionato art. 7-bis l. 3/2012”;
- gli atti sono stati integrati alla luce delle criticità evidenziate con il menzionato decreto al fine di procedere alla trattazione separata delle relative istanze (domanda formulata in via subordinata);
- ha presenziato all'udienza l'avv. Elisabetta GUGLIELMONE per Barclays Bank Ireland PLC, il quale, non previamente costituito, non ha formulato contestazioni circa la convenienza del piano proposto;

ritenuto che:

- il Tribunale adito sia competente ex artt. 9 e 12 bis l. 3/2012;
- sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che il ricorrente, che ha assunto obbligazioni per esigenze personali e/o familiari, versa in una situazione

di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che il patrimonio prontamente liquidabile, così come attestato nella relazione in atti, è palesemente insufficiente per far fronte all'esposizione debitoria dedotta;

- non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 l. 3/2012;
- il piano e l'allegata relazione presentino i contenuti richiesti dagli artt. 8 e 9 l. 3/2012;

valutata la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, e l'insussistenza di atti di frode (il debitore ha offerto una chiara rappresentazione della propria condizione patrimoniale e non si evince dagli atti di causa l'esecuzione di pagamenti indebiti o il compimento di atti di straordinaria amministrazione che abbiano comportato la sottrazione di risorse al concorso);

considerato altresì che:

- a seguito della riforma della l. 3/2012, attuata con d.l. 137/2020, conv. in L. 176/2020, condizione per l'ammissione del consumatore alla procedura di sovraindebitamento in esame è l'assenza di 'colpa grave, malafede o frode' nella determinazione del sovraindebitamento, così circoscrivendo le ipotesi di esclusione del beneficio ai casi in cui la condotta del consumatore palesa, se non stati soggettivi intenzionali, quantomeno prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media;
- sussiste – senza pretese di esaustività sulle plurime casistiche che possono palesarsi - colpa grave qualora il debitore assuma nuove obbligazioni, tali da determinare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione debitoria o aggravare lo stato di sovraindebitamento già esistente, per procurare a terzi ingiustificati vantaggi o conservare condizioni di vita non proporzionate alle risorse disponibili (es. finanziamenti contratti per l'acquisto di beni voluttuari); assume dunque centralità nell'analisi di detta condizione subiettiva la finalizzazione delle risorse acquisite mediante finanziamento;
- nella specie la narrazione del ricorrente, avvalorata dalla conforme attestazione, individua quale principale causa del sovraindebitamento il ricorso al credito per far fronte a primarie esigenze del nucleo familiare; la finalizzazione delle risorse acquisite mediante ricorso al credito e le ragioni sottese alla riduzione delle entrate mensili del nucleo familiare escludono la sussistenza di un indebitamento gravemente colpevole;

osservato, con riguardo alla maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria, che l'immobile di proprietà del ricorrente (quota del 50%) risulta adeguatamente stimato in atti (relazione motivata con riguardo ai criteri adottati – valori OMI con abbattimento in considerazione del concreto stato manutentivo dell'immobile e della sua ubicazione) e che l'autovettura di proprietà, di esiguo valore commerciale ed indispensabile per recarsi al lavoro e per l'adempimento alle necessità familiari, risulterebbe in ogni caso sottratta alla liquidazione; la somma offerta in pagamento al ceto creditorio ammonta a complessivi € 33.600,00 (in n. 84 rate) e deve ritenersi, come adeguatamente argomentato in atti, superiore agli importi passibili in riparto in caso di liquidazione del patrimonio;

osservato, infine, con riguardo al pignoramento del quinto dello stipendio, che deve riconoscersi al debitore sovraindebitato, attraverso la procedura in esame, di mettere a disposizione del ceto creditorio tutta la retribuzione percepita, dedotte le sole spese di sostentamento, nella specie adeguatamente allegate e documentate (cfr. Corte Costituzionale, 10/03/2022, n. 65: *“È sufficiente, infatti, lo strumento ermeneutico a includere nell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 l'ipotesi in cui la cessione del credito destinata a estinguere il debito costituisca l'effetto di un provvedimento giudiziale, ossia dell'ordinanza di assegnazione. [...] la disposizione censurata non evoca testualmente la mera cessione volontaria, ma la cessione del credito tout court, e dunque non può escludersi a priori un possibile riferimento implicito anche alla ipotesi della cessione coattiva del credito, di fonte giudiziale. [...] L'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di*

espropriazione presso terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che avallare per via giudiziale, in mancanza di un previo negozio di cessione, l'iniziativa del creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione in chiave solutoria del proprio diritto. Il giudice dell'esecuzione, attraverso la richiamata ordinanza, non esercita alcun potere decisorio di tipo contenzioso, né attribuisce al creditore un nuovo titolo, ma si limita - dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 553 del codice di procedura civile - ad autorizzare il creditore ad avvalersi della citata modalità esecutiva. [...] La sola differenza che emerge fra cessione volontaria e assegnazione giudiziale del credito non attiene, dunque, all'effetto traslativo, ma semmai al tipo di cessione. [...] In sostanza, la differenza tra le due tipologie di cessioni attiene solo al meccanismo pro solvendo, quello che giustifica una possibile falcidia e ristrutturazione del persistente debito e che sussiste sempre nell'assegnazione giudiziale e di regola nella cessione volontaria. Per il resto, l'assegnazione giudiziale non fa che produrre il medesimo effetto traslativo del credito e non ha alcun fondamento giuridico il ritenere che la diversa fonte incida sulla vincolatività di tale effetto. [...] In conclusione, è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata. La norma, così ricostruita, dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum.”);

ritenuto, in definitiva, che vi siano gli estremi per l'omologazione del piano del consumatore, così come proposto;

P.Q.M.

Visti gli artt. 12 *bis* e 12 *ter* l. 3/2012,

- omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di RAFFAELLE BIFULCO (C.F. BFLRFL68A25B077L), nei termini e con le modalità indicate - versamenti mensili su conto dedicato con riparti effettuati dall'O.C.C. con cadenza annuale nel rispetto delle percentuali di pagamento proposte;

- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione:

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;

- i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

- dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione – entro dieci giorni dalla comunicazione.

Si comunichi alle parti ed al professionista designato con funzioni di O.C.C.

Così deciso in Ivrea, il 27/10/2022

Il Giudice

(dott.ssa Paola Cavarero)